

2.2.1 Imboschimento di terreni agricoli

1. Denominazione della misura. Imboschimento di terreni agricoli (art. 36, lett. b, i/art. 43 Reg. (CE) 1698/2005)

2. Codice misura: 221

3. Obiettivi della misura

Le zone di pianura e di collina della regione sono caratterizzate da una scarsa presenza di boschi (solo 1,7% le prime e meno della media regionale le seconde) e da un'elevata concentrazione di attività che hanno effetti clima-alteranti. In queste zone è perciò necessario intervenire attuando interventi che contrastano o tendano a ridurre questi effetti negativi.

Con questa misura, quindi, si intende riconvertire le superfici agricole incentivando la realizzazione di piantagioni con specie forestali autoctone al fine di conservare la biodiversità, tutelare qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde, ridurre i gas serra, ridurre l'inquinamento del suolo e dell'aria, tutelare il suolo dall'erosione

L'obiettivo specifico che la misura persegue prioritariamente è quello di "contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici". La misura, inoltre, contribuisce anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate" (in quanto la misura sostiene la costituzione di aree boschive e la rinaturalizzazione);
- "riduzione dell'erosione del suolo" (in quanto la misura sostiene l'impianto di boschi a finalità protettive).

Tutto ciò in linea con i fabbisogni emersi nell'analisi in merito ai principali temi ambientali e all'indicazione degli strumenti per soddisfare detti fabbisogni, di seguito riportato:

a) Favorire il mantenimento e il miglioramento della variabilità spaziale dell'ambiente rurale, attraverso:

- l'esecuzione di imboschimenti con specie autoctone nelle aree ad elevata intensità agricola o a elevato livello di urbanizzazione (pianura e collina), escludendo dal sostegno gli imboschimenti nei pascoli e nei prati permanenti e in genere nelle aree di montagna;
- il mantenimento e il miglioramento della vegetazione ripariale;
- la riduzione della frammentazione degli habitat naturali e semi naturali;
- la riduzione della semplificazione del paesaggio;

b) Favorire la conservazione qualitativa della risorsa idrica attraverso:

- l'esecuzione di interventi forestali quali: a) attività di forestazione ambientale, b) creazione di fasce tampone, boschetti e filari, che oltre alla tutela qualitativa, contribuiscono a favorire l'infiltrazione delle acque, l'alimentazione delle falde, la creazione di aree di espansione dei fiumi (da realizzare nelle aree a minore indice di boscosità e con maggior livello di inquinamento delle acque)

c) Favorire l'aumento dell'assorbimento della CO2 attraverso:

- interventi di imboschimento finalizzati all'aumento della quota di CO2 assorbita nel legname e nel suolo, da realizzarsi soprattutto nelle vicinanze delle aree di maggiore produzione della CO2 (come grandi vie di comunicazione, agri industriali, ecc.).

In base a quanto detto sopra e dall'insieme delle regole riportate nel successivo paragrafo 6 ne discende che verranno realizzati imboschimenti fondamentalmente nei seminativi di pianura e in piccola parte di collina, cioè nelle zone dove più bassa è la presenza dei boschi naturali e/o dove maggiori sono le necessità di controllo dell'inquinamento e di conservazione/aumento della biodiversità.

4. Descrizione della misura e articolazione interna.

La misura sostiene il primo imboschimento di superfici agricole, con creazione di superfici classificabili come 'aree forestali' secondo la normativa regionale, mediante:

- a) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con latifoglie e/o conifere, con ciclo superiore o uguale a 15 anni;
- b) realizzazione di impianti arborei per la tutela idrogeologica e il miglioramento ambientale, con ciclo superiore o uguale a 15 anni;
- c) realizzazione di impianti arborei, con funzione di filtro antinquinamento e di schermatura (paesaggistica, antirumore, ecc.), in prossimità di canali, corsi d'acqua, infrastrutture lineari (strade, ferrovie, ecc.) o aree industriali, con ciclo superiore o uguale a 15 anni;
- d) realizzazione di impianti con piante micorrizzate con tartufi, con ciclo superiore o uguale a 15 anni;
- e) realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con latifoglie a ciclo breve, con ciclo compreso fra 8 e 15 anni;

Tutti gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente le specie autoctone di cui all'allegato A della Legge Regionale 21 Marzo 2000 n. 39 e s.m.i. "Legge Forestale della Toscana", scelte in funzione della loro compatibilità con le caratteristiche pedo-climatiche dell'area di impianto, ad eccezione degli impianti di cui alla lettera e), per i quali possono essere utilizzate anche piante di *Populus x sp. pl.* (pioppi ibridi).

Tutti gli interventi dovranno comunque essere compatibili con gli strumenti di pianificazione e/o gestione eventualmente presenti e relativi all'area interessata.

5. Localizzazione degli interventi

Gli imboschimenti potranno essere realizzati nei terreni agricoli, così come di seguito definiti, posti prevalentemente nelle aree della regione dove minore è la copertura boschiva esistente, tenendo presente le seguenti limitazioni:

- tutti gli interventi di cui al paragrafo 4 non sono ammissibili nei terreni con altitudine superiore ai 600 m. s.l.m.;
- in ogni caso gli imboschimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 4 non potranno essere realizzati in terreni con pendenza media superiore al 25%;
- in ogni caso gli imboschimenti di cui alla lettera e) del paragrafo 4 non potranno essere realizzati in terreni con pendenza media superiore al 10%;
- gli interventi di cui alle lettere a), d), e) del paragrafo 4, non sono ammissibili nei terreni posti nei territori comunali con indice di boscosità superiore alla media regionale (> 47%);
- gli interventi di cui alla lettera d) del paragrafo 4, sono ammissibili solo nelle aree ecologicamente idonee alla specie di tartufo simbiote che si intende impiantare.

In tutti i casi non potranno essere realizzati imboschimenti all'interno dei terreni di proprietà della Regione Toscana e dello Stato.

6. Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso.

Il sostegno è limitato a impianti realizzati su terreni agricoli, cioè quei terreni che:

- risultano classificati come seminativi o come colture permanenti, ad esclusione degli oliveti, dei pascoli e dei prati permanenti;
- siano stati soggetti a coltivazione come seminativi, altre colture erbacee, colture arboree agrarie (frutteti, vigneti), continuativamente nei 2 anni precedenti quello di presentazione della domanda di contributo. Si considerano coltivati anche i terreni a riposo per normale rotazione colturale. Non sono considerati coltivati i terreni investiti a pioppeto o ad altri impianti arborei da legno.

All'interno dei siti di Natura 2000, l'esecuzione degli imboschimenti deve essere effettuata unicamente se espressamente prevista nei piani di gestione di ciascun sito e/o se coerente con gli obiettivi gestionali del sito o con le Misure di conservazione di cui alla normativa regionale (DGR n. 644/04).

Gli impianti realizzati nelle zone B ad agricoltura intensiva sono prioritari rispetto a quelli eseguiti nelle altre zone.

Eliminato: ;¶

- siano stati comunque coltivati nel corso della campagna agricola 2006-2007. Si considerano coltivati i terreni a riposo per normale rotazione colturale.¶

Sono comunque esclusi dal sostegno gli imprenditori agricoli che beneficiano del sostegno al prepensionamento e gli impianti di abeti natalizi.

7. Beneficiari.

Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), proprietari o affittuari di terreni agricoli, singoli o associati, compreso enti pubblici e altre persone giuridiche di diritto pubblico.

Ai fini di quanto disposto dall'articolo 43, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (CE) n. 1698/05 e dell'art. 31 comma 3 del Reg. CE 1974/06 e per la determinazione dell'importo del premio annuale spettante per il mancato reddito, per l'identificazione della figura dell'agricoltore si deve far riferimento al Decreto Legislativo n. 99 del 29/03/04 e successive modifiche, relativo all'Imprenditore Agricolo Professionale. Pertanto e in tale contesto, per agricoltore si deve intendere l'Imprenditore Agricolo Professionale, cioè colui il quale:

- ricava, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro dalle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c. (nel caso di aziende situate in zona svantaggiata, detta soglia è ridotta al 25%);
- dedica, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo alle attività agricole di cui all'art. 2135 del c.c. (nel caso di aziende situate in zona svantaggiata, detta soglia è ridotta al 25%).

8. Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione

L'intervento è previsto sotto forma di:

- disponibilità di un fondo di garanzia costituito da fondi attribuiti alla presente misura e attivato a prezzi di mercato.
- contributo a fondo perduto; il tasso di contribuzione è:

- a)** nel caso di proprietari o affittuari di terreni di proprietà privata, o affittuari/concessionari di terreni agricoli di proprietà pubblica:
- (1) sostegno delle spese di impianto pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2);
 - (2) premio annuale per ettaro, per un periodo massimo di 5 anni, pari al 70% del costo totale ammissibile per l'esecuzione delle cure colturali (vedi tabella n. 2);
 - (3) premio annuale per ettaro per un periodo di 15 anni, volto a compensare le perdite di reddito derivanti dall'imboschimento, pari a:

Eliminato: ¶

Eliminato: ¶

¶ Il sostegno è concesso in forma di

Tabella n.1 superfici ordinarie

| ZONA ISTAT | Agricoltori (ettaro/anno) | Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (ettaro/anno) |
|------------|------------------------------|---|
| Pianura | 286,00 € | 150,00 € |
| Collina | 212,00 € | 150,00 € |
| Montagna | 104,00 € | 104,00 € |

Tabella n.1bis superfici interessate dalla coltura del tabacco in almeno una annata nel periodo 2005/2009

| <u>ZONA ISTAT</u> | <u>Agricoltori (ettaro/anno)</u> | <u>Altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (ettaro/anno)</u> |
|-------------------|--------------------------------------|--|
| <u>Pianura</u> | <u>700,00 €</u> | <u>150,00 €</u> |
| <u>Collina</u> | <u>700,00 €</u> | <u>150,00 €</u> |

- b)** nel caso di imboschimenti con cicli inferiori ai 15 anni il sostegno, di cui ai punti precedenti, è limitato esclusivamente ai costi di impianto e pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2).
- c)** nel caso di imboschimenti realizzati su terreni agricoli di proprietà pubblica ed eseguiti da persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno è limitato esclusivamente ai costi di impianto e pari al 70% del costo totale ammissibile (vedi tabella n.2).

Il sostegno di cui ai punti precedenti è concesso conformemente alle condizioni previste dalla Decisione CE del (Aiuto di Stato).

Ai fini della determinazione dei costi di impianto e di esecuzione delle cure colturali, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 53 del Reg. CE 1974/06, si deve fare riferimento alle voci di costo unitarie contenute nel Prezzario Regionale per interventi e opere forestali (DGR n. 158 del 5 marzo 2007 e s.m.i.).

Comunque, si considerano ammissibili solo le lavorazioni riportate nel documento "Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno a fini giustificativi dei pagamenti di alcune misure previste dal PSR 2007/2013", allegato al presente programma, ed estratte dal citato Prezzario regionale e relative alle tipologie di impianto più frequenti e tecnicamente realizzabili in Toscana.

In base a tali elaborazioni ne derivano i seguenti valori massimi di spesa ammissibile per le varie tipologie di impianto previste:

Tabella n. 2

| Tipologia di impianto | Spesa massima ammissibile per costi di impianto | Entità del contributo massimo concedibile per costi di impianto | Spesa massima annua ammissibile per le cure colturali | Entità del contributo annuo massimo concedibile per le cure colturali |
|--|---|---|---|---|
| 4.a) Impianti di arboricoltura da legno con ciclo superiore o uguale a 15 anni | 7500,00 € | 5.250,00 € | 1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno | 840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno |
| 4.b) Impianti arborei con ciclo superiore o uguale a 15 anni | 7500,00 € | 5.250,00 € | 1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno | 840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno |
| 4.c) Impianti arborei con ciclo superiore o uguale a 15 anni | 7500,00 € | 5.250,00 € | 1200 € nel 1° e 2° anno; max 600 € dal 3° al 5° anno | 840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno |
| 4.d) Impianti con piante micorrizzate con tartufi | 8.500,00 | 5.950,00 € | 1200 € nel 1° e 2° anno; 600 € dal 3° al 5° anno | 840 € nel 1° e 2° anno; 420 € dal 3° al 5° anno |
| 4.e) Impianti di arboricoltura da legno con ciclo inferiore ai 15 anni | 4.600,00 € | 3.220,00 € | Non previsto | Non previsto |

9. Coerenza con i programmi forestali nazionali/subnazionali o altri strumenti equivalenti, nonché con la strategia forestale comunitaria

La misura proposta, come precedentemente evidenziato, si inquadra nell'obiettivo del PSR "Conservare e migliorare l'ambiente e il paesaggio" e può consentire di diminuire l'impatto delle pratiche agricole e di migliorare il paesaggio

Scendendo maggiormente nel dettaglio, risulta essere coerente con la Strategia Forestale Europea e con tutti gli atti da cui essa discende, mirando alla valorizzazione dell'ambiente e dello spazio naturale, sostenendo modelli di gestione ecocompatibili del territorio, nonché alla limitazione dei danni climatici, alla conservazione e incremento della biodiversità, ad una migliore gestione del suolo.

Risulta, quindi, perfettamente in linea con i principi guida enunciati nei Consigli di Goteborg e Lisbona. La misura è anche coerente con quanto previsto dal DLgs n. 227/2001, "Orientamento e modernizzazione del settore forestale", e con quanto previsto dalle "Linee Guida in materia forestale" (decisione Conferenza Stato-Regioni del 15 luglio 2004) i cui obiettivi sono comuni con i documenti di indirizzo comunitari.

A livello regionale la misura persegue gli obiettivi fissati dalla L.R. 39/00 e s.m.i. cioè mira ad un uso dei boschi finalizzato alla "... conservazione e la valorizzazione di tutti i boschi di proprietà sia pubblica che privata" e "persegue gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali, della gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali...". Inoltre è coerente con il Programma Forestale Regionale, approvato con la DCR n. 125 del 13-12-2006 che definisce gli obiettivi strategici ed i criteri generali di gestione del patrimonio di proprietà pubblica e individua gli obiettivi strategici per lo sviluppo e la valorizzazione della selvicoltura privata;

Per tutto quanto previsto dal Reg. CE n. 1698/05 in merito alla protezione delle foreste dagli incendi, la misura è in linea con quanto disposto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. nonché dal Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana redatto ai sensi dell'articolo 74 della medesima legge.

10. Indicatori

| Tipo indicatore | Indicatori comuni | Indicatori specifici |
|------------------------------------|--|----------------------|
| Indicatori fisici di realizzazione | <ul style="list-style-type: none"> - Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento: 615; - Numeri di ettari imboschiti: 3.000 ha. | |
| Indicatori di risultato | <p>Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio che ha contribuito con successo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale: 3.000 Ha; b) a migliorare la qualità dell'acqua: 3.000 Ha; c) ad attenuare i cambiamenti climatici: 3.000 Ha; d) a migliorare la qualità del suolo: 3.000 Ha; e) a evitare la marginalizzazione e l'abbandono delle terre: 0 | |
| Indicatori di impatto | <ul style="list-style-type: none"> - ripristino della biodiversità (FBI index base 2000): 0,1; - conservazione di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale: 135 ettari - miglioramento della qualità dell'acqua (contrazione utilizzo azoto annua tonnellata): 0,19 - contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici: 0,14 | |

11. Dotazione finanziaria 2007-2013

Complessivamente le risorse previste per la presente misura sono pari a 37.771.529 euro a titolo di spesa pubblica.

12. Impegni della precedente programmazione (2000-2006)

Risultano ancora da corrispondere impegni, in riferimento all'applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 (Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Misura 8.1) pari a 33.323.108 euro a titolo di spesa pubblica.